



Determina n. 16/2023

Roma, 23 gennaio 2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 COME SOSTITUITO DALL' ART. 51, COMMA 1, DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE N. 108/2021, DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SEDE DEL CREF IN VIA PANISPHERNA 89A. - C.I.G. 961735191B - AUTORIZZAZIONE AVVIO TRATTATIVA

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

VISTI:

- a. la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (nel seguito CREF o Ente);
- b. il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13;
- c. il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";
- d. il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";
- e. lo statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 66(22) del 27 maggio 2022, in vigore dal 28 agosto 2022;
- f. il regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del CREF n. 112 del 13 ottobre 2022 ed in vigore dal 14 dicembre 2022;
- g. il bilancio di previsione per l'esercizio 2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 18 gennaio 2023;
- h. la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare l'articolo 1, comma 449, che prevede *"Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti"*, nonché l'articolo 1, comma 450, che

dispone: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

- i. la legge 23 dicembre 2009, n. 191, in particolare l'articolo 2, comma 225, che prevede: *“La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA”*, nonché l'articolo 2, comma 226, che prevede: *“Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa”;*
- j. il DPCM 11 luglio 2018 recante *“Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89”*, in particolare la tabella contenuta all'articolo 1 primo comma, la quale per le categorie *“16 Facility management immobili”* e *“19 Manutenzione immobili e impianti”* impone, per appalti di importo sotto la soglia comunitaria, il ricorso a procedure Consip S.p.A. o di altri soggetti aggregatori alle sole autorità governative centrali;
- k. la tabella *Obbligo-Facoltà - quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione – pubblicata da Consip S.p.a., nell'ultima edizione disponibile*



(17/01/2019) dalla quale si può desumere che per le categorie merceologiche “Facility management immobili”, “Manutenzione immobili e impianti”, nonché “Altre merceologie presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionale”, per gli enti di cui alla categoria “Altre amministrazioni” e per importi sotto soglia comunitaria il ricorso alle convenzioni Consip, agli AQ Consip o allo SDAPA risulta solo facoltativo, mentre vige l’obbligo di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento, se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza di queste ultime vige la facoltà di ricorso agli AQ Consip e allo SDAPA (con obbligo di rispetto del benchmark di convenzioni e AQ Consip);

- l. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare i principi di cui all’art. 30;
- m. l’articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale *“il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara”*;
- n. l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella legge n. 120/2020, come sostituito dall’ art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche nella legge n. 108/2021, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro al netto dell’IVA e di beni e servizi di importo inferiore a 139.000 euro al netto dell’IVA, mediante affidamento diretto, *“anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”*;
- o. i pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20/10/2020 n. 764 e 10/12/2020 n. 753 in tema di affidamento diretto in applicazione della disciplina transitoria di cui al punto precedente;
- p. la delibera ANAC n. 123 del 10 febbraio 2021, che stabilisce che alla disciplina speciale derivante dalle disposizioni temporanee introdotte dal D.L. n. 76/2020, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 120/2020, consegue che negli affidamenti diretti vige l’eccezione all’obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti;

CONSIDERATO che:

- q. il CREF è ente pubblico nazionale di ricerca che persegue la missione di centro studi e ricerche nel campo della Fisica, diffondendo e conservando la memoria di Enrico Fermi, che con il suo gruppo



- di ricercatori ottenne risultati scientifici di straordinario impatto per la cultura e la società moderna, promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all'ampliamento delle conoscenze e a originali applicazioni interdisciplinari, e favorendo un'ampia e mirata disseminazione della cultura scientifica;
- r. che la palazzina di proprietà del Demanio, sita a Roma, in via Panisperna 89 (con ingresso da piazza del Viminale 1), è stata dedicata, con la sopra richiamata legge 62/1999 alla memoria di Enrico Fermi ed al suo gruppo scienziati e ricercatori e destinata a Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi", quale ente vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca;
 - s. il CREF, inoltre, ospita nei propri locali, nel Museo e nell'Aula Fermi, eventi scientifici in linea con la propria *mission*;
 - t. che il precedente contratto per servizi analoghi è scaduto in data 15 gennaio 2023, senza possibilità di rinnovo;
 - u. in ragione dell'incremento delle attività istituzionali previsto dal piano triennale delle attività 2022-2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione del CREF con delibera n. 44 del 28 aprile 2022, diviene necessario ricorrere ai servizi di un operatore economico esperto in pulizie che possa supportare stabilmente l'Ente per i mesi a venire;
 - v. non vi sono convenzioni Consip utilizzabili per l'acquisizione del servizio in questione in quanto il lotto 7 (Lazio) della convenzione Facility management beni culturali non risulta ancora attivo, analogamente per quanto riguarda il lotto 10 (I Municipio del Comune di Roma) della convenzione Facility management 4;
 - w. il CREF intende procedere all'affidamento diretto di un contratto avente ad oggetto il servizio di pulizie della sede del CREF, per la durata di n. 24 mesi, rinnovabile alle medesime condizioni per una durata massima complessiva di n. 36 mesi e con eventuale proroga tecnica di mesi sei nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di appalto, come meglio dettagliato nel capitolato allegato;
 - x. è attivo sulla piattaforma CONSIP AcquistinretePA l'accordo quadro denominato "Servizi di Facility Management Grandi Immobili", il quale fa riferimento a servizi analoghi a quelli oggi necessari al CREF, ma non è applicabile all'Ente in quanto destinato ai grandi immobili ed inoltre il lotto applicabile alle realtà minori nel territorio del Comune di Roma (lotto 24) non risulta ancora aggiudicato;
 - y. il suddetto accordo quadro considera come "grandi immobili" quelli con superficie superiore ai 5.000 metri quadrati, mentre dagli atti del Catasto la sede del CREF si estende al massimo per metri quadrati 4.484;
 - z. il valore dell'appalto viene calcolato quindi sulla base delle attività ordinarie e straordinarie, come meglio specificate nel capitolato, per un valore stimato di euro 128.600,00 totali oltre I.V.A. nell'ipotesi che il CREF confermi eserciti la facoltà di rinnovo e richieda la proroga tecnica;



- aa. il suddetto valore deve essere considerato ai soli fini della determinazione di cui all'articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in ragione dell'attività ordinaria prevista nel capitolato, ma non dell'importo massimo effettivo, derivante dagli interventi straordinari che sono solo ipotizzati, e pertanto determina impegni di spesa solo per la prima annualità, pari ad euro 33.600,00 + IVA 22%;
- bb. la trattativa diretta sul MEPA si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla RdO, in quanto rivolta ad un unico operatore;

RILEVATO che:

- cc. l'operatore economico Global Multiservizi s.r.l., partita I.V.A. 09683081005, di cui in passato il CREF ha potuto usufruire dei relativi servizi, risulta qualificato e dotato della necessaria esperienza, in grado di fornire i servizi richiesti mediante l'utilizzo delle attrezzature e delle risorse umane adeguate;
- dd. è rispettato il principio di rotazione in quanto il precedente appalto nello stesso settore merceologico è stato affidato ad altro soggetto e nella relativa procedura l'odierno operatore economico non era stato interpellato;
- ee. trattandosi di affidamento diretto secondo la disciplina transitoria prevista all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella legge n. 120/2020, come sostituito dall' art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche nella legge n. 108/2021, non vige l'obbligo di determinare i corrispondenti costi di sicurezza;

ACQUISITO il codice identificativo di gara (CIG) n. 961735191B relativo alla procedura in esame;

per le motivazioni descritte in premessa,

DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante della presente;
2. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e che qui si approvano, la trattativa diretta sul MePa con la ditta Global Multiservizi s.r.l., partita I.V.A. e CF 09683081005, al fine di procedere all'affidamento del servizio di pulizie della sede del CREF, per la durata di n. 24 mesi, rinnovabile alle medesime condizioni per una durata massima complessiva di n. 36 mesi e con eventuale proroga tecnica di mesi sei nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di appalto;
3. che il servizio consiste nelle attività di cui al capitolato allegato alla presente determina, contenente anche le condizioni di dettaglio;
4. di riservare per l'esercizio 2023 la somma complessiva di euro 33.600,00 + IVA 22% mediante scrittura di budget anticipata a valere sulla voce CA.C.1.03.02.13.002 Servizi di pulizia e lavanderia;



5. l'avvio immediato della verifica del possesso, in capo all'operatore economico dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
6. il R.U.P. è il dott. Alessandro Orlandi;
7. per la prima annualità del contratto il sig. Emanuele Mastrangeli è nominato Direttore dell'Esecuzione.

La presente determina è pubblicata, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., sul sito istituzionale del CREF, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Sbrana



CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 COME SOSTITUITO DALL’ ART. 51, COMMA 1, DEL D.L. N. 77/2021, CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE N. 108/2021, DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DELLA SEDE DEL CREF IN VIA PANISPERNA 89A. CIG 961735191B. TRATTATIVA ME.PA. N. 3404539.

ART. 1 – OGGETTO E LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

1. L’appalto ha ad oggetto i servizi di pulizia ordinaria della sede istituzionale del CREF, nonché di piccola manutenzione dei relativi spazi verdi.
2. Prevede inoltre una componente aperta, su richiesta, per il supporto agli eventi istituzionali del CREF, mediante presidio di pulizia presso l’Aula Fermi e i suoi servizi igienici, nonché servizio di accompagnamento degli ospiti da/per la portineria del Viminale e/o di guardiania.
3. Il servizio dovrà essere espletato presso la sede istituzionale del CREF sita in Roma, via Panisperna 89A, presso il Compendio del Viminale e con ingresso da piazza del Viminale 1.
4. L’appaltatore con l’accettazione del contratto dichiara di aver effettuato un accurato sopralluogo e di conoscere tutti i locali di seguito indicati.
5. L’appaltatore si impegna ad eseguire l’appalto secondo le modalità, le norme, le prescrizioni e le condizioni contenute nel capitolato tecnico e secondo le frequenze ivi indicate.

PIANI	SUPERFICIE UTILE CREF mq
SEMINTERRATO	361.50
TERRA	808.98
PRIMO	437.28
SECONDO	513.72
ATTICO	187.22
SOTTOTETTO	-
TOTALE MQ	2308.70

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

a) Interventi giornalieri (dal lunedì al venerdì compresi):



- pulizia e sanificazione di tutti i servizi igienici;
- pulizia di specchi e mensole nei servizi igienici.

b) Interventi 3 volte a settimana (lunedì – mercoledì - venerdì):

- pulizia del Museo;
- pulizia di tutti gli uffici;
- pulizia ascensori;
- pulizia delle scale di ogni piano;
- svuotamento cestini ed eventuale sostituzione sacchetto;
- spazzatura dei pavimenti;
- spolveratura, altezza operatore, di arredi e punti di contatto comune (telefoni, interruttori e maniglie);
- fornitura e rifornimento di tutto il materiale di consumo nei servizi igienici (carta igienica, carta asciugamani, sapone, sacchi rifiuti, ecc.) al bisogno e a proprio carico.

c) Interventi settimanali:

- lavaggio pavimentazione con mop lamellare;
- rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, vetri, mobilio);
- spolveratura di superfici orizzontali di termosifoni, fan coil ad altezza operatore;
- controllo generale presso la sala conferenze;
- controllo generale attico.

d) Interventi ogni 4 mesi:

- pulizia di tutti i vetri sia interni che esterni (lavoro effettuato da una squadra qualificata in linea con le normative sulla sicurezza sul lavoro).

e) Interventi di manutenzione del verde al bisogno:

- pulizia fontana;
- pulizia aiuole;
- pulizia rimozione piante secche;
- pulizia di tutta la pavimentazione esterna, piazzali e perimetrali;
- diserbatura;
- raccolta materiale vegetale di risulta con trasporto in discarica e smaltimento a proprio carico;

f) Supporto agli eventi del CREF:

- presidio di pulizia presso l'Aula Fermi e i suoi servizi igienici;
- accompagnamento degli ospiti da/per la portineria del Viminale; presidio di guardiania.



I servizi di cui al punto f) sono da considerarsi eventuali ed ulteriori rispetto a quelli ordinari di cui ai punti precedenti, che generano un canone mensile. Saranno eventualmente richiesti in occasione di convegni e conferenze che prevedono l'utilizzo dell'Aula Fermi e dei servizi igienici attigui (prevalentemente quelli del piano terra), per un numero di eventi annuo stimato pari a dieci, per una media di ore otto ciascuno. Tale valore è da intendersi puramente indicativo e non vincolante e non potrà generare pretese di sorta.

Le attività che prevedono la corresponsione di un corrispettivo extra-canone sono disciplinate da un processo autorizzativo che prevede la stima delle risorse da richiedere, la verifica della disponibilità di budget e la predisposizione degli Ordini di Attività (ODA) da parte del Direttore dell'Esecuzione. Tali ordini dovranno essere inviati al Fornitore almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento.

ART. 3 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE (D.E.C.)

Il Direttore dell'Esecuzione (D.E.C.), nominato dall'Amministrazione, è il responsabile dei rapporti con il Fornitore per i servizi afferenti all'intero appalto e pertanto interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore. Al Direttore dell'Esecuzione oltre alla compilazione/invio dei singoli Ordini di Attività, è demandato il compito di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi e di verificare il raggiungimento degli standard qualitativi. Il Direttore dell'Esecuzione autorizza, altresì, il pagamento delle fatture.

In caso di mancata autorizzazione preventiva da parte del D.E.C., ad eccezione delle attività "urgenti" per le quali l'autorizzazione può essere rilasciata da altro personale CREF (es. il Presidente, il Direttore amministrativo, il personale di ruolo, ecc.), il Fornitore si deve assumere l'onere dell'attività effettuata senza autorizzazione, e degli eventuali disagi arrecati all'Amministrazione.

Si ricorda comunque che tutte le attività autorizzate dal D.E.C. a fronte di un ODA sono, salvo espressa autorizzazione del D.E.C. stesso, gestite e liquidate secondo il corrispettivo preventivato e nessuna modifica potrà essere apportata in fase di consuntivazione.

Si segnala che è riservata all'Amministrazione, per l'esecuzione di attività che prevedono la corresponsione di un corrispettivo extra-canone, la facoltà di avvalersi di soggetti terzi diversi dal Fornitore.



ART. 4 – DURATA, TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO

1. Il contratto avrà durata pari a n. 24 mesi, eventualmente rinnovabile alle stesse condizioni mediante scambio di lettere commerciali, per una durata massima complessiva di n. 36 mesi.
2. Il contratto, nei termini inizialmente previsti o a seguito del rinnovo potrà prevedere una proroga tecnica di mesi sei nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di appalto. L'operatore economico aggiudicatario dovrà impegnarsi a collaborare e fornire gratuitamente, al termine della durata del contratto, all'operatore subentrante, eventuale materiale predisposto.
3. L'aggiudicazione del contratto non comporta l'esclusiva.
4. Non è ammessa la possibilità di subappalto.

ART. 5 – MODALITÀ E VALORE DELL'OFFERTA

1. L'offerta economica è così determinata (importi IVA esclusa):

Attività	Modalità di remunerazione	Importo 12 mesi	Importo 24 mesi	Importo 36+6 mesi *
Pulizie ordinarie	Canone mensile euro 2.800,00 + IVA	€ 33.600,00	€ 67.200,00	€ 117.600,00
Presidio di pulizia	€ 20,00 + IVA ad operatore*	€ 1.600,00	€ 3.200,00	€ 5.600,00
Accoglienza e accompagnamento	€ 20,00 + IVA ad operatore*	€ 1.600,00	€ 3.200,00	€ 5.600,00
	Totale I anno	€ 36.800,00		
		Totale I + II anno	€ 73.600,00	
			Totale appalto**	€ 128.600,00

* si ipotizzano n. 10 eventi annui da 8 ore ciascuno (dato non vincolante);

** nell'ipotesi il contratto sia rinnovato dal venticinquesimo al trentaseiesimo mese e si richieda la proroga tecnica.

2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 l'importo massimo stimato nel periodo (nell'ipotesi che il CREF richieda la proroga tecnica di cui all'art. 4) di 42 mesi, al netto dell'IVA è pari ad euro 128.600,00.



3. Ai sensi della delibera ANAC n. 123 del 10 febbraio 2021 trattandosi di affidamento diretto secondo la disciplina transitoria prevista all'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito nella legge n. 120/2020, come sostituito dall' art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito con modifiche nella legge n. 108/2021, non vige l'obbligo di determinare i corrispondenti costi di sicurezza.
4. Il termine di scadenza della presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico è indicato sulla piattaforma Me.Pa.

ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO

1. I prezzi dei servizi previsti sono al netto dell'IVA.
2. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto dovuto per l'esecuzione del servizio e, a titolo esemplificativo e non esaustivo: compensi ed oneri del personale impiegato, spese di trasferta, vitto, alloggio, materiali di consumo, costi licenze, ecc. In particolare, è inclusa la fornitura e rifornimento di tutto il materiale di consumo nei servizi igienici e negli uffici (carta igienica, carta asciugamani, sapone, sacchi, ecc.).
3. I corrispettivi dovuti al Fornitore, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, potranno essere oggetto di revisione sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 convertito nella legge n. 89/2014, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

ART. 7 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'importo relativo al canone per il servizio di pulizie ordinario sarà erogato in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del successivo articolo 8.
2. Gli importi relativi alle altre attività saranno erogati a seguito dell'approvazione da parte del D.E.C. dietro presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del successivo articolo 8.
3. Le fatture saranno pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione del Sistema di interscambio SDI, purché il Fornitore sia in regola con il DURC. In caso contrario il CREF tratterà dal certificato di



pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 – comma 5 – del D.Lgs. 50/2016.

4. L'appaltatore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche. Le fatture dovranno essere in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007, e dovranno riportare l'oggetto della prestazione, il CIG 961735191B e il Codice Univoco Ufficio UF5JTW.
5. Le fatture, emesse in modalità split-payment, dovranno essere intestate a:
Museo storico della Fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi"
Via Panisperna 89a - 00184 Roma
Codice Fiscale 97214300580 - Partita Iva 06431991006

ART. 8 – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO

1. In caso di accertamento del difetto, in qualsiasi momento, dei requisiti prescritti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e dichiarati nel DGUE, l'ente risolverà il contratto. Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché sarà applicata una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.
2. Il CREF a suo insindacabile giudizio potrà recedere dal contratto unilateralmente in qualsiasi momento con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, inviato tramite PEC. In tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita.
3. Il recesso non determinerà il riconoscimento di qualsivoglia indennità, indennizzo e/o risarcimento.
4. L'appaltatore potrà recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 giorni inviando una comunicazione scritta a mezzo PEC all'indirizzo: centrofermi@pec.centrofermi.it.

ART. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE



1. Le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini dell'odierno capitolato tecnico.
2. La stipulazione del contratto da parte del Fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio, nonché in generale del presente capitolato, nonché di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. Il Fornitore, nell'esecuzione delle attività contrattuali, è tenuto a adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati. In caso di mancata adozione dei comportamenti e delle cautele sopra riportate, l'affidatario sarà ritenuto unico responsabile dei danni e degli inconvenienti eventualmente derivati. Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione formale al CREF.
4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore dovrà comunicare entro tre giorni lavorativi dalla stipula del contratto:
 - un recapito telefonico negli orari di normale operatività di un responsabile aziendale;
 - una casella mail per le comunicazioni di servizio (ordini, ecc.);
 - una casella PEC da utilizzarsi come unico strumento per le comunicazioni ufficiali.
6. I dipendenti del fornitore dovranno essere dotati di idoneo vestiario di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali necessari. In caso di mancato impiego dei suddetti si applica la penale di euro 100 per ogni infrazione rilevata.
7. Il Fornitore deve utilizzare propri mezzi ed attrezzature, adeguati al lavoro da svolgere e idonei ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell'ambiente; a tale riguardo deve dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettano la Normativa Macchine e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso officine specializzate ove richiesto.



8. Tutti gli attrezzi e le macchine utilizzati devono essere certificati e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea, inoltre tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.
9. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dal Fornitore dovrà essere applicata una targhetta o un adesivo o altro contrassegno indicante il nominativo o il marchio del Fornitore stesso.
10. Il Fornitore è responsabile della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche sia dei prodotti utilizzati.
11. Il Fornitore deve trovarsi sempre provvisto di scorte di materiali ed attrezzi necessari ad assicurare, per qualunque evenienza, la continuità del servizio. Le macchine e gli attrezzi utilizzati per l'espletamento del servizio devono essere dotati delle certificazioni previste dalle norme vigenti in tema di sicurezza, nonché di tutti gli accessori per proteggere l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.
12. Nell'eseguire le operazioni di trasporto e scarico dei materiali, il Fornitore sarà tenuto a seguire i percorsi e gli orari fissati dall'Amministrazione per ragioni di ordine, di sicurezza e d'igiene, restando a carico del Fornitore ogni attività di pulizia o provvedimento atto a garantire l'igiene ed il decoro dell'immobile in relazione alle già menzionate operazioni.
13. Il Fornitore dovrà dotarsi di permesso di accesso alla ZTL Roma centro. Non sono ammessi ritardi derivanti dall'impossibilità di accedere alla sede del CREF a causa della mancanza di tale requisito. In caso di ritardo ascrivibile a tale motivazione si applica la penale di euro 100 per ogni infrazione rilevata
14. Il Fornitore si impegna ad attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal D.E.C. nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai servizi appaltati, anche se ciò comporti l'esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, oppure obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
15. Il Fornitore si impegna a mantenere sui luoghi di svolgimento delle attività una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà da parte dal D.E.C. di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi all'Amministrazione.



16. Il personale del Fornitore dovrà indossare il cartellino rilasciato dal servizio di sicurezza del Viminale.
17. Il personale del Fornitore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni della Polizia di Stato a cui è demandato il servizio di sicurezza del Compendio Viminale. In caso di difficoltà il Fornitore dovrà informare immediatamente il D.E.C.
18. Fatte salve le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico, il Fornitore può sviluppare i servizi nel modo che ritiene opportuno; la loro esecuzione deve comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio all'utilizzazione dei locali dell'Amministrazione in relazione al tipo ed entità degli interventi.
19. Nell'esecuzione dei servizi il Fornitore deve osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte ed è tenuto ad impiegare materiale di ottime qualità ed appropriato agli impieghi.
20. La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione - presenza che può essere anche saltuaria – non esonera minimamente il Fornitore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi ancorché i difetti che siano poi riscontrati siano stati riconoscibili durante l'esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione sia stata approvata. Si stabilisce infatti che l'onere del Fornitore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza può mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.
21. Il CREF si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini al fine di verificare le modalità ed i tempi di esecuzione dei servizi, anche successivamente all'espletamento dei medesimi.
22. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva a tutela dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale garanzia potrà essere progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
23. L'appaltatore dovrà dare prova del possesso di una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal CREF a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo corrispondente a quello del contratto stesso. Suddetta polizza dovrà inoltre assicurare il CREF contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale di almeno 500.000 euro.



24. Il CREF potrà assegnare al Fornitore appositi locali dove conservare attrezzi e materiali. La responsabilità della suddetta custodia nonché dei danni che potrebbero conseguire alla sede o agli occupanti del CREF ricadono tuttavia sul Fornitore stesso.
25. Al Fornitore potranno essere consegnate le chiavi dell'edificio, da restituire alla scadenza del contratto. Di ciascun evento sarà prodotto apposito verbale.
26. In prossimità della scadenza del contratto, il CREF comunicherà al Fornitore la data esatta di riconsegna degli immobili. Il Fornitore è obbligato a garantire la continuità del servizio; pertanto, dovrà agevolare l'avvio della erogazione dei servizi da parte del fornitore entrante. Su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, il Fornitore a titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà:
 - fornire direttamente al fornitore entrante eventuale documentazione predisposta;
 - affiancare l'Amministrazione ed il Fornitore entrante durante i sopralluoghi;
 - partecipare a riunioni ed incontri.

Per accettazione

L'Operatore economico

(firmato digitalmente)